

**DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2017
323/2017/S/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 maggio 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 294/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 294/2016/E/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 12, comma 1, lett. f), della RQDG 14/19, in tema di obblighi di servizio relativi alla sicurezza, impone alle imprese distributrici di gas naturale di

rispettare le disposizioni in materia di pronto intervento di cui all'art. 14, commi 1 e 2 della medesima RQDG 14/19; in particolare, il comma 1, lettera c), punto iii), del citato art. 14, stabilisce che l'impresa distributrice deve disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento che siano in grado di fornire, al soggetto segnalante, qualora necessario, le istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria ed altrui incolumità, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 294/2016/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale – tra cui Italgas Reti S.p.a. (di seguito: Italgas o società) – individuate tra quelle che percepiscono incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva, ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza ha effettuato, nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2016, una verifica ispettiva presso la sede della società avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato “Venezia” gestito dalla stessa;
- in esito alla verifica ispettiva e dall'analisi della documentazione ivi acquisita, con riferimento al centralino di pronto intervento (di cui al numero 800.900.999), strutturato per ricevere le chiamate da tutti gli impianti gestiti dalla società, è emerso che;
 - in violazione dell'art. 14, comma 1, lett. c), punto iii), della RQDG 14/19, Italgas non disporrebbe, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al soggetto segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento, per tutelare la propria ed altrui incolumità; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali delle quattordici chiamate telefoniche giunte al centralino di pronto intervento e relative ad altrettante segnalazioni di dispersioni di gas da danneggiamento provocato da terzi nell'anno 2015, risulterebbe che in occasione di nove delle suddette chiamate, il centralinista di turno non ha fornito alcuna informazione (progressivi 90, 121 e 570 di cui al documento 5b allegato alla *check list*) ovvero ha fornito informazioni e/o istruzioni non adeguate (progressivi 106, 117, 397, 404, 571 e 602 di cui al documento 5b allegato alla *check list*), in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.
- dagli elementi acquisiti – tenuto conto del numero di chiamate contestate per tale tipologia di segnalazione sull'impianto denominato “Venezia”, rispetto al

numero totale di chiamate ricevute nel 2015 (9 su 14) - non risulterebbe che le condotte contestate siano cessate, con possibile pregiudizio per la sicurezza e l'affidabilità del servizio di pronto intervento e, quindi, della sicurezza degli utenti serviti dagli impianti gestiti dalla società.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio, nei confronti di Italgas, di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- sia necessario acquisire ulteriori informazioni al fine di valutare se la società, dopo il periodo sopra richiamato, abbia provveduto a fornire, tramite il proprio centralino di pronto intervento, in caso di segnalazioni di terzi per dispersioni di gas dovute a danneggiamento, adeguate istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria ed altrui incolumità, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'accertamento della violazione della disposizione in materia di pronto intervento gas di cui in motivazione e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Italgas Reti S.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di richiedere a Italgas Reti S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, di inviare al Responsabile del procedimento, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, copia degli attestati di pronto intervento per dispersioni di gas su segnalazione di terzi dovute a danneggiamento e relative registrazioni vocali, per gli impianti di distribuzione denominati "Venezia", "Chiavari", "Roma", "Andria" e "Messina", inerenti il periodo 1 gennaio 2016 – 30 aprile 2017, a dimostrazione del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c), punto iii) della RQDG 14/19;
4. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
5. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 4, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com,

- possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (pec) o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo pec) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
 8. di comunicare il presente provvedimento a Italgas Reti S.p.a. (Partita Iva 00489490011) mediante pec all'indirizzo italgasreti@pec.italgasreti.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni